

# **Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)**

**Modifica del 19 agosto 2009**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2002<sup>1</sup> concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 5 capoverso 2, 6, 25 capoverso 3 lettera c e 26 l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».*

*Art. 4 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell'ADR.

*Art. 13 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr<sup>2</sup>) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell'appendice 2 della presente ordinanza.

<sup>2bis</sup> Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:

- a. dall'USTRA quando si tratta di strade nazionali;
- b. dall'autorità cantonale, d'intesa con l'USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.

<sup>1</sup> RS 741.621

<sup>2</sup> RS 741.21

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

19 agosto 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova